

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 febbraio 2007 (*GU n. 57 del 9-3-2007- Suppl. Ordinario n.64*)

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Praxos», registrato al n. 13585.

IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti
e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995), concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194, e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 19 ottobre 2006 dall'impresa Belchim Crop Protection Italia S.p.a. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Praxos» uguale al prodotto di riferimento denominato «Foltan MGD» registrato al n. 9629 con decreto direttoriale in data 14 maggio 1998 dell'impresa SCAM S.p.a., con sede in Modena;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato «Foltan MGD» dell'impresa SCAM S.p.a., con sede in Modena;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato «Praxos» è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di

scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Folpet;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2008 l'impresa Belchim Crop Protection Italia S.p.a., con sede in piazza G. Salvemini, 7 - Padova, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario «nocivo pericoloso per l'ambiente» denominato PRAXOS con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: kg 0,2-0,25-0,5-1-5-10-15-20.

Il prodotto in questione e' importato in confezioni pronte per l'impiego dall'impresa estera: Schirm GMBH, Division Sideco, Mecklenburger Strasse 229, D-23568ck Germania, e prodotto presso lo stabilimento dell'impresa: ADICA S.r.l. - Nera Montoro (Terni), autorizzato con decreti del 19 novembre 1998/22 settembre 2004.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto e' registrato al n. 13585.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata.

Roma, 7 febbraio 2007

Il direttore generale: Borrello

----> Vedere Allegato a pag. 68 del S.O. <----

Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.

PRAXOS

ANTICRITTOGAMICO IN FORMULAZIONE DI MICROGRANULI DISPERSIBILI

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

- Folpet puro g 80
- Coformulanti q.b. a g 100

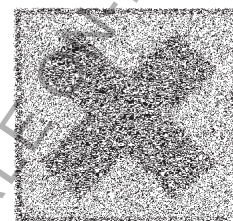
FRASI DI RISCHIO: nocivo per inalazione. Irritante per gli occhi. Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici.

CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

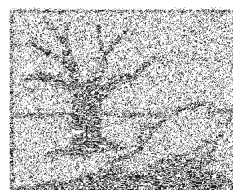
Belchim Crop Protection Italia S.p.A.
Piazza G. Salvemini, 7 - 35131 Padova

Stabilimento di produzione : Schirm GMBH, Division Sideco, Mecklenburger Strasse 229;
D- 23568ck, Germania
A.D.I.C.A. S.r.l. - Via dello Stabilimento, 11 Nera Montoro (Terni)
Registrazione n. del del Ministero della Salute
Kg. 0,2-0,25-0,5-1-5-10-15-20

Partita n.:



NOCIVO



**PERICOLOSO PER
L'AMBIENTE**

NORME PRECAUZIONALI : Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).

Terapia: sintomatica. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.

MODALITA' E CAMPI DI IMPIEGO

Il PRAXOS formulato in microgranuli dispersibili è un fungicida organico che esplica la sua azione contro la Peronospora e la Botrytis (Muffa grigia). Possiede anche una azione collaterale antioidica.

VITE: contro la Peronospora e Botrytis g. 80/150 per q.le acqua.

COMPATIBILITA': è incompatibile con olii bianchi e polisolfuri. Devono trascorrere 20 giorni da una applicazione con oli minerali e polisolfuri.

AVVERTENZA: per lavorazioni agricole entro il periodo di 48 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle; non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento; non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA': è tossico per gli insetti utili ed i pesci.

INTERVALLO che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 10 giorni. Sulle uve da vino sospendere i trattamenti 40 gg. prima della vendemmia per non ostacolare la fermentazione dei mosti.

ATTENZIONE, da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE - NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE - EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE